N. 372/22 R.G.V.



CORTE di APPELLO di MESSINA

I Sezione Civile

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:

1) dr. Augusto SABATINI

Presidente

2) dr.ssa Marisa SALVO

Consigliere

3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO

Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 372/2022 R.G.V .avente ad oggetto reclamo avverso il decreto del Tribunale Civile di Barcellona P.G. del 03.5.2022 n. R.G. 1/2021 con cui è stato omologato l'Accordo di Ristrutturazione proposto dalla SRL incoato con ricorso del 18/8/2021 proposto da:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore (c.f. 06363391001) rappresentata e difesa ex R.D. n.1611/1933 dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ADS80003660836) presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata, (Pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it - fax 090674168);

-reclamante-

contro

SRL, con sede in Milazzo, via Gramsci n.6 pal. B1 (c.f. 01822710834), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

, presso il cui studio in
, é elettivamente domiciliata in Messina, come da procura in atti (pec:

-reclamata-

in ordine al reclamo proposto con atto depositato in data 16 maggio 2022 dall'Agenzia delle Entrate, esaminati gli scritti difensivi delle parti;



letti gli atti, sentito il Consigliere relatore, sciogliendo la riserva assunta in esito alla scadenza delle note di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) in data 22.05.2023;

Svolgimento del processo

Con ricorso del 18.8.2021 la s.r.l. chiedeva al Tribunale di Barcellona P.G. l'omologa della proposta di accordo sottoposta all'Agenzia delle Entrate (e, per quanto di competenza, all'agente della riscossione), formalmente non accettata, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di €. 1.222.000,00 pari al 15% di quanto dovuto a titolo di Iva, Ritenute, Irap ed Ires del debito maturato alla data del 30.04.2021, ed il 13% di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.

La proposta prevedeva il rimborso del debito in 60 rate costanti pari ad €.21.066,00 a decorrere dal 01.10.2021 di cui €.20.366,00 di competenza dell'Agenzia delle Entrate ed €.700 di competenza dell'Agente della Riscossione".

La società rappresentava un'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate di 9,34 milioni di euro, poi aggiornata a 10,834 milioni (cfr. pag. 21 attestazione integrativa), a fronte di un indebitamento complessivo di circa 12,5 milioni di euro. Tenuto conto della vantaggiosità della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, la società ricorrente chiedeva al Tribunale di procedere all'omologa pur in assenza dell'accettazione ad opera della controparte (Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.).

Con decreto del 27.9.2021, preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'accordo e dell'assenza di opposizioni allo stesso, il Collegio fissava l'udienza del 21.10.2021 per la decisione.

Con nota prot. 129255, depositata in data 14.10.2021, l'Agenzia delle Entrate formulava esplicite osservazioni - ribadite anche in sede di udienza - e, in ossequio a quanto rilevato anche dalla DR Sicilia, esprimeva parere negativo alla proposta di accordo formulata dalla società. Con decreto del 3.1.2022 il Collegio assegnava termine, poi prorogato su istanza di parte ricorrente con decreto del 18.1.2022, per le integrazioni al ricorso ivi specificate.

A seguito di tali richieste, parte ricorrente produceva note integrative in data 18.2.2022 e 1.3.2022 depositando la seguente documentazione: - relazione patrimoniale aggiornata; -ricevuta di deposito del bilancio 2020; - l'attestazione integrativa a firma del dott. Impellizzeri.

Esaminata la documentazione prodotta dalla società, l'Agenzia delle Entrate contestava l'attestazione della fattibilità del piano e della veridicità dei dati aziendali elaborata dal i nella nota integrativa del 18.02.2022, ribadendo con motivata nota prot. 26799 del 25.02.2022 il proprio parere sfavorevole anche rispetto alla proposta integrata.



Con decreto (R.G. 1/2021), pubblicato in data 03.05.2022, il Tribunale di Barcellona P.G condividendo le integrazioni prodotte dalla parte - ha ritenuto meritevole di omologazione l'Accordo di ristrutturazione presentato da 1 Srl.

Con ricorso depositato telematicamente in data 16 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate proponeva **reclamo**, ai sensi dell'art. 183 Legge Fall, avverso il suddetto decreto con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla s.r.l. affidandolo ai seguenti motivi:

- 1. Fallibilità delle emergenze istruttorie. Spese personale.
- 2. Insussistenza dei presupposti per l'omologazione sotto i seguenti profili:
 - a. Inverosimiglianza dei dati di bilancio 2021.
 - b. Contrasto della proposta di accordo con le disposizioni di cui all'art. 182 bis L.F. anche con riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dalla norma stessa.
 - c. Mancata esplicazione delle marginalità dell'azienda, per cui non sarebbe chiaro il motivo per il quale l'azienda sia disposta a pagare circa €. 25.500,00 mensili e non una diversa cifra o per una differente durata;
 - d. Scarsa solvibilità dimostrata dalla società in passato.

Chiedeva, quindi, che la Corte di Appello adita volesse: a) ritenere e dichiarare illegittimo ed inammissibile l'impugnato decreto del Tribunale di Barcellona P.G. emesso in data 3.5.2022 (n.1/2020 R.G.); b) conseguentemente, rigettare la richiesta di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione proposto dalla.

SRL incoato con ricorso del 18/8.2021; c) con riserva di formulare richieste istruttorie nei termini di legge.

8

Con decreto emesso dal Presidente della Prima Sezione Civile veniva fissata l'udienza di comparizione parti per la data del 12.09.2022, successivamente differita al 10.10.2022, da svolgersi secondo le modalità "cartolari".

Con comparsa depositata telematicamente in data 29.09.2022, si costituiva la s.r.l., la quale, in via preliminare, chiedeva che venisse emessa declaratoria di definitività dell'accordo in ordine al concessionario della riscossione e che comunque il reclamo venisse dichiarato inammissibile sotto i profili che si esamineranno in seguito. Nel merito chiedeva il rigetto, per infondatezza, del proposto reclamo. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "1-Ritenere e dichiarare la definitività del decreto di omologa in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancata impugnazione. 2-Ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato il proposto reclamo per i motivi esposti in epigrafe;



3-Confermare il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione emesso in data 03.05.2021 dal Tribunale di Barcellona P.G. 4-Condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese legali oltre iva e cpa".

Dopo un primo rinvio disposto per eccessivo carico del ruolo del consigliere relatore, in esito alle udienze "cartolari" del 23.01.2023 e del 03.04.23, la causa veniva differita sollecitando l'acquisizione del fascicolo di primo grado.

Infine, in esito all'udienza "cartolare" del 22.05.2023, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.

In punto di fatto e di diritto

Ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi di cui si dirà.

Vanno preliminarmente affrontate le questioni preliminari sollevate dalla reclamata nell'atto di costituzione.

1. <u>Declaratoria di definitività dell'accordo in ordine al concessionario della</u> riscossione.

Sostiene il reclamato che la Sicilservice ha notificato la proposta di accordo con relativa transazione non solo all'Agenzia delle Entrate ma anche al concessionario della riscossione al quale aveva proposto il pagamento del 12% degli oneri di riscossione (aggio ed interessi di mora) di propria competenza.

Di conseguenza, da un lato, contesta l'affermazione contenuta nel reclamo sulla scorta della quale il concessionario è qualificato come creditore estraneo e, dall'altro, chiede che venga accertata la definitività dell'accordo allo stesso proposto in mancanza di reclamo.

Premesso che la valutazione che qui si richiede riguarda la globalità dell'operazione di ristrutturazione del debito così come complessivamente esaminata dal Tribunale e che pertanto non può scindersi la posizione di Riscossione Sicilia (ora ADER) da quella dell'ente impositore, ossia dell'amministrazione finanziaria- ADE (peraltro proprio recentemente gli Ermellini si sono pronunciati affermando che "Non può ritenersi validamente espresso il dissenso dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione rispetto alla proposta di concordato di ristrutturazione dei debiti di una società. L'Agenzia dell'Entrate Riscossione agisce quale mero nuncius dell'ente impositore titolare del credito, avendo l'onere di documentare la volontà di quest'ultimo. Sennonché, in mancanza di qualsivoglia prova al riguardo, l'eventuale dissenso espresso dalla ridetta Agenzia non può considerarsi concretamente riconducibile agli effettivi titolari dei corrispondenti crediti, i quali devono pertanto intendersi come rimasti inerti, ai sensi dell'art. 11. comma 1. l. n. 3/2012") ne consegue che va disattesa la invocata declaratoria richiesta in via preliminare dalla reclamata.

2. Inammissibilità del reclamo



Osserva, ancora, la reclamata che la Sicilservice contestualmente al deposito presso il Tribunale del ricorso per l'omologazione, ha depositato, presso il registro delle imprese, gli accordi siglati con alcuni creditori, le proposte notificate all'Agenzia delle Entrate ed al concessionario, unitamente al piano ed all'attestazione e che né l'Agenzia, né il concessionario così come nessun altro creditore hanno proposto opposizione avverso i suddetti accordi o le proposte avanzate.

Il Tribunale, pertanto, rilevata l'inesistenza di alcuna opposizione, da parte anche dell'Agenzia, ha fissato l'udienza per l'omologazione.

Da ciò deriverebbe l'inammissibilità del proposto reclamo che, secondo la tesi della reclamata, può essere proposto esclusivamente da quei soggetti qualificati (creditori o terzi) che pur avendo presentato opposizione, ai sensi del comma 4 dell'art.182 bis, hanno "subito" gli effetti sfavorevoli del decreto di omologazione dell'accordo.

La suddetta eccezione deve ritenersi infondata.

Invero, nessuna norma processuale o sostanziale autorizza tale lettura restrittiva dei soggetti legittimati alla proposizione del reclamo.

La norma di cui all'art. 182 bis RD 267/42 e succ. mod. ed integr., infatti, non reca alcuna previsione in tal senso, così lasciando intendere che la legittimazione spetti a chiunque vi abbia interesse sicché tra costoro non può che rientrare l'Agenzia che aveva espresso il mancato assenso all'accordo (e ciò a prescindere dal fatto che non abbia proposto formale opposizione).

Secondo la reclamata, inoltre, il reclamo sarebbe inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo delle eccezioni ed argomentazioni svolte dinanzi al Tribunale, senza alcun motivo specifico idoneo a superare le ragioni addotte dal Tribunale.

Ebbene, premesso che nel procedimento in esame risulta attenuato il requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non essendo specificamente riproposta una norma omologa nel relativo rito speciale, va comunque rilevato che il reclamo dell'ADE contiene una sufficiente esplicazione dei motivi di doglianza e dei punti dell'impugnato provvedimento oggetto di specifica censura, sicché anche tale eccezione appare infondata.

3. Merito del reclamo

Va premesso, per una migliore comprensione della vicenda processuale, che la **S.r.l.** ha sede legale (), Via

In particolare, la società svolge attività di manutenzione industriale, tramite controlli non distruttivi e ispezioni sulle tubazioni e sulle apparecchiature, poste all'interno di stabilimenti vari come Raffinerie, Centrali Elettriche, ecc., a seguito dei quali vengono rilasciate apposite "attestazioni" ai committenti.



Nello specifico, si occupa di effettuare radiografie, gammagrafie, controlli a ultrasuoni con particelle magnetiche, controlli con liquidi penetranti, correnti indotte, vacuum box, ispezioni, collaudi, manutenzioni e costruzioni di impianti industriali.

Il rappresentante legale è (cod. fisc.). Sulla base delle risultanze presenti in Anagrafe tributaria (Camera di Commercio), emerge che la società è stata costituita ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in data al n. REA fondata da tecnici che, fino ad allora, erano stati alle dipendenze di altre aziende che svolgevano la stessa tipologia di lavori.

Si ricava dagli atti che nel corso dei primi dieci/quindici anni di vita, la Sicilservice ha regolarmente svolto la propria attività, acquisendo lavori presso le maggiori società italiane nel campo energetico. Negli anni successivi, tuttavia, una serie di fattori hanno determinato lo squilibrio finanziario in cui oggi versa la società.

Le cause della crisi, come rappresentate dal professionista attestatore, andrebbero individuate nella perdita su rilevanti crediti vantati dalla società, determinata dal fallimento di alcuni clienti, nella contrazione del volume d'affari, crollato a decorrere dal 2014 a causa della perdita di una grossa commessa presso la Raffineria Isab di Siracusa nonché nella politica gestionale precedente, contraria alla riduzione di personale nonostante la riduzione delle commesse.

L'istanza di transazione fiscale, munita della relazione di asseverazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., a firma del dott. , prevede: - il pagamento del 15% della quota capitale di IVA, Ritenute, Ires e Irap; - il pagamento del 13% di sanzioni e interessi; - il pagamento del 12% di interessi di mora, aggio e altri oneri di Riscossione Sicilia SpA.

Il Piano prevede il rimborso del debito in 5 anni, attraverso rate mensili.

In particolare: fino a febbraio 2025 verrà corrisposta la quota capitale di Iva e Ritenute, mentre nel successivo periodo (da marzo 2025 fino al 2027) verrà corrisposta la quota capitale di Ires e Irap e degli importi relativi a sanzioni, interessi e aggio. La ______ ha già stipulato accordi transattivi con tre fornitori nei confronti dei quali il debito complessivo ammonta ad € 57.700,00.

Tali accordi prevedono lo stralcio del 90% del debito e il pagamento della residua somma in 60 rate mensili, a decorrere dall'omologa. I debiti sociali estranei all'accordo ammontano ad € 3.410.000,00 circa, di cui € 1.136.000 già scaduti.



Secondo il piano omologato, la società provvederà a pagare integralmente, nei termini indicati dall'art. 182 bis L.F., tale parte della massa creditoria estranea alla proposta di accordo, che costituisce circa il 9% del ceto creditorio (Inps, con cui è in corso una rateazione già dai primi mesi del 2019, e fornitori commerciali).

Dagli atti si ricava come le risorse necessarie per garantire l'adempimento della proposta verranno generate, come da piano industriale redatto per il quinquennio 2022/2027, dai ricavi previsti dalle commesse già acquisite presso le raffinerie di Milazzo, Siracusa e Gela, oltre che dall'acquisizione (auspicata) di nuove commesse.

Il ritorno ad un significativo margine di guadagno, che consentirà il pagamento negli anni del debito, verrà garantito -come da proposta avallata dal tecnico attestatore-dall'aumento dei ricavi e dalla riduzione del costo del personale, in parte già avviato, attraverso il mancato rinnovo di n. 10 contratti di lavoro a tempo determinato (salvo quanto si dirà appresso) e il cambiamento della natura dei contratti da stipulare con i dipendenti, che saranno a tempo determinato e non più a tempo indeterminato.

La società ha quantificato il debito nei confronti dell'Erario in € 10.834.000 circa. Detta somma, è comprensiva degli importi oggetto di contenzioso tributario per € 107.977,02 pendente innanzi alle Commissioni Tributarie, cui la parte dichiara di voler rinunziare.

La proposta, quindi, prevede il pagamento nei confronti dell'Erario dell'importo di euro 1.530.000,00.

999

3.1. Inquadramento dell'istituto giuridico e vaglio del giudice. Alternativa liquidatoria.

Con l'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, sono stati modificati gli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare, consentendo al Tribunale di procedere, in base ad una valutazione di maggior convenienza della proposta dell'imprenditore rispetto all'alternativa liquidatoria, all'omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in caso di «mancanza di voto», o «mancanza di adesione», da parte dell'Amministrazione finanziaria (o da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), qualora l'assenso di quest'ultima sia necessario ai fini del perfezionamento della procedura compositiva. Nell'effettuare tale valutazione il Tribunale può tenere conto anche delle risultanze della relazione redatta dal professionista incaricato dell'attestazione. Inoltre, il citato comma 1-bis ha modificato l'articolo 182-ter della LF, precisando che la relazione del professionista attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, modificando il precedente richiamo alle alternative concretamente praticabili. Gli interventi normativi elencati in precedenza si collocano nel più ampio percorso, legislativo e giurisprudenziale, inaugurato con il citato decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, onde favorire la conservazione dell'impresa e, con essa,



la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori, enfatizzando, al contempo, il ruolo, gli obblighi e i profili di responsabilità in capo ai professionisti incaricati di attestare la veridicità dei dati aziendali che supportano l'attuazione del piano di risanamento (cfr. sul punto circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29.12.2020)

Più precisamente, l'accordo di ristrutturazione del debito, disciplinato dall'articolo 182bis della LF, è uno strumento negoziale che consente agli imprenditori in possesso dei requisiti di fallibilità di far fronte ad uno stato di difficoltà. Detto istituto, in particolare, permette all'imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l'attività aziendale ad una condizione di normalità. L'intesa eventualmente raggiunta non può incidere sulle situazioni soggettive dei creditori non aderenti, che devono essere soddisfatti in maniera integrale.

Una volta perfezionato l'accordo con i creditori, l'imprenditore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 161, L.F., e chiederne l'omologazione al Tribunale. La domanda di omologa deve essere corredata dalla relazione redatta da un professionista, designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), LF, che attesti la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei. L'accordo viene, quindi, pubblicato nel Registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Da ultimo, si evidenzia che, in esito alla modifica recata dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, l'articolo 182-bis, quarto comma, della LF prevede che il Tribunale possa omologare l'accordo anche in caso di «mancanza di adesione» da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando l'adesione medesima è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi.

Nell'esercitare tale facoltà il Tribunale è chiamato a valutare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, se la proposta di soddisfacimento delle posizioni creditorie dell'amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

È, quindi, necessario confrontare l'importo che l'erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell'impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell'ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa. A tal fine è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati, in termini monetari, gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall'attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l'attendibilità.



8

Ciò premesso, va rilevato che a fronte dell'ampio spazio riservato dal professionista attestatore all'analisi della convenienza della proposta per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale (cfr. pagg. 32/33 della relazione del professionista (in sintesi: "la proposta di transazione fiscale presentata ai sensi dell'art. 182 ter L.F. prevede percentuali e tempi di soddisfo dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"), l'Agenzia delle Entrate non ha offerto convincenti elementi opposti idonei a superare tale asseverazione tecnica.

Basti pensare che nel corpo della relazione il professionista ha evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui tutti i beni ed i diritti venissero venduti senza subire alcuna decurtazione, considerato l'attivo liquidabile pari ad euro 3.630.000,00, all'esito del pagamento dei creditori con un grado di privilegio anteriore a quello dell'Agenzia delle Entrate, "residuerebbe all'Erario la complessiva somma di euro 838.700,00, con la matematica conseguenza che la somma proposta in sede di transazione fiscale risulta quasi pari al doppio di quella ritraibile in sede di liquidazione giudiziale" (cfr. pag. 35 della relazione).

Operata questa doverosa, rilevante, precisazione, occorre vagliare nel merito le censure mosse dalla reclamante.

3.2. Specifici motivi di reclamo.

a. Fallibilità delle emergenze istruttorie. Costo del personale.

Sostiene l'Agenzia reclamante che, come evidenziato nel Piano riformulato e nella memoria, il reperimento delle risorse necessarie a far fronte a quanto contenuto nella proposta di Accordo, deriva dalla riduzione dei costi del Personale, ottenuta mediante il mancato rinnovo di n. 10 contratti a tempo determinato in scadenza, oltre all'assunzione di lavoratori a tempo determinato per far fronte alle maggiori commesse.

Tale operazione determinerebbe una minore incidenza del Costo del Personale sul Valore della Produzione, passando dal 65% del 2020 al 58% nel 2027. Tuttavia, rileva l'ADE come in termini assoluti il valore del costo del Personale in realtà aumenti passando da € 3.035.000 nel 2020 ad € 3.540.000,00 nel 2027.

Il calo percentuale di tale valore corrisponde, da un lato, ad un costo del lavoro basso nel 2020 a causa della sospensione delle commesse dovuta al Covid19 (coperte con ricorso alla CIG) e dall'altro ad un aumento considerevole dei ricavi (per commesse acquisite a partire dal 2021).



Tale ultima considerazione solleva forti perplessità sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati esposti, in quanto - prendendo a riferimento, ad esempio, l'anno 2023, ad un importo dei ricavi sostanzialmente identico a quello del 2021, corrisponde un decremento del costo del personale pari a circa € 500.000,00 (da € 3.958.000,00 del 2021 ad € 3.473.000,00 del 2023). Tale indicazione risulterebbe inverosimile e fuorviante proprio alla luce di ciò che è avvenuto nell'ultimo anno di attività (2021), durante il quale la società, per far fronte alle commesse e produrre maggiori ricavi, ha dovuto necessariamente ricorrere a nuove assunzioni di personale con incremento del relativo costo.

Apparirebbe evidente, secondo l'Agenzia delle Entrate che tutta l'impalcatura e i presupposti su cui si fonda anche il piano modificato risultano privi di solidità.

La stessa Agenzia ha poi provveduto a rielaborare gli indici di bilancio relativi all'esercizio 2021 i cui risultati soprattutto con riferimento al ROE¹ e al ROI² negativi denoterebbero attualmente una scarsa solidità ed un altrettanto scarsa solvibilità (di cui si dirà più avanti) oltre che una scarsa profittabilità della struttura economico finanziaria della , che, si ritiene, non siano state opportunamente valutate dal Tribunale.

9

Sotto tale profilo, le criticità paventate dall'ADE non appaiono idonee a superare le valutazioni espresse dal Tribunale, che qui si condividono, sulla scorta di quanto emergente dalla relazione integrativa depositata dal professionista su sollecitazione dello stesso Collegio omologante e delle stesse allegazioni della società.

In particolare, nell'attestazione integrativa depositata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il dott. Impellizzeri ha, intanto, preventivato, dopo avere passato in rassegna tutte le principali commesse sottoscritte dalla società (con le Raffinerie di Milazzo, Siracusa, Gela, e commesse collegate) e le prospettive di incremento del fatturato, in considerazione anche delle ulteriori offerte presentate, che l'EBTIDA (acronimo di Earning before interest taxes depreciation and amortization, in italiano margine operativo lordo -MOL, indicatore che mostra l'utile di un'impresa prima che vengano sottratti tasse, interessi, svalutazioni e



¹ ROE (Return on Equity) = indica la redditività del capitale di un'azienda, offrendo una visione sintetica dei risultati economici conseguiti. Esso indica in percentuale quanto profitto è stato generato sulla base del denaro investito nel capitale (il valore sarà tanto maggiore quanto maggiore è la profittabilità dell'impresa). Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, l'indice ROE sarebbe pari a -2,21%.

² ROI (Return on Investment) = valuta la profittabilità di un'azienda e dell'investimento (più alto è il valore più è positivo per l'azienda). Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, l'indice ROI sarebbe pari a -2,64%.

ammortamenti) si potrà assestate in media al 15% circa nei prossimi cinque anni, specificando che la riprova della veridicità della previsione sui ricavi è data dal fatto che nel 2021 la società ha registrato un "ebtida di quasi il 4% che avrebbe potuto essere molto più alto se non avesse dovuto sopportare costi straordinari legati anche alle consulenze per l'accordo di ristrutturazione che, ovviamente, non si ripeteranno negli anni successivi" (Cfr. pag. 25 della relazione integrativa del dott.

Inoltre, per quanto attiene ai costi, ha specificato il professionista che il conto economico previsionale prevede la conferma delle marginalità storicamente registrate, ad eccezione del costo del personale, per il quale si prevede una significativa riduzione dell'incidenza sui ricavi e che tale risultato è stato già (in parte) conseguito nel 2021 (in cui il valore si è assestato al 61%).

Secondo il tecnico asseveratore, la strategia economica in questione si svilupperà mediante il mantenimento degli ottantatré lavoratori a tempo indeterminato (al netto del prevedibile e favorevole turnover), cui aggiungere una quota di lavoratori a tempo determinato in relazione alle specifiche e contingenti esigenze, tenuto conto del fatto che l'originario intendimento di ridurre dieci unità lavorative a tempo determinato è stato superato dalla "acquisizione di nuove commesse non previste, che hanno fatto aumentare i ricavi da € 5.874 mil previsti a €.6.490 mil" (cfr. pag. 26 relazione integrativa) e che hanno, dunque, comportato la necessità di nuove assunzioni a tempo determinato.

Come meglio specificato dalla s.r.l. nelle note difensive del 18.02.2022 e successive, "la situazione al 31.12.2021, evidenziando i dati più rilevanti ai nostri fini, testimonia una ammontare complessivo di ricavi pari a quasi €.6.500.000, a fronte di un ammontare previsto per tutto il 2021 di €.5.876.000; un costo del personale di €.3.958.000 a fronte di costo previsto nel piano per tutto il 2021 di €.3.417.000. Da questi numeri si può quindi desumere la prudenza con la quale il piano è stato redatto e la sua veridicità soprattutto in ordine all'incidenza del costo del personale rapportato all'ammontare dei ricavi che risulta pari al 61% e ciò rappresenta la prova più evidente dell'attuazione del medesimo. Ciò ci consente di specificare la manovra posta in essere dalla società ed il suo intendimento futuro in ordine a tale voce di costo. La ricorrente, conscia degli errori del passato, allorquando aveva assunto il personale necessario all'esecuzione di nuove commesse con contratto a tempo indeterminato, (con la conseguenza di essere costretta a mantenerlo anche quando le commesse venivano ridotte), negli ultimi anni ha modificato tale politica assumendo, in ipotesi di nuove commesse, esclusivamente lavoratori a tempo determinato il cui contratto viene risolto alla fine della relativa commessa. Ciò consente di mantenere il nucleo storico del personale a tempo indeterminato, che è, tra l'altro, quello dotato di maggiore esperienza e far fronte a nuove commesse con personale a tempo determinato con un costo unitario di gran lunga inferiore. I risultati non sono tardati ad arrivare e lo si evince dall'evoluzione dell'incidenza di tale voce di costo rispetto ai ricavi



passata dal 90% nel 2019 al 65% del 2020 al 61% nel 2021 con ciò generando quei risparmi che consentiranno di far fronte ai debiti maturati".

Tali risultanze e valutazioni, non contraddetti da elementi opposti, e che hanno trovato l'avallo del professionista attestatore, non possono essere disattesi dal giudice di merito, tenuto a verificare se le stesse non siano manifestamente inattendibili, ovvero non siano ragionevolmente sostenibili, anche avuto riguardo al contesto economico e competitivo di riferimento, nonché alla situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Ebbene, non vi sono elementi concreti che possano considerarsi dirimenti rispetto alle considerazioni ripetutamente espresse dal professionista incaricato riguardo l'assoluta plausibilità delle previsioni poste a fondamento del piano (cfr. pag. 26 relazione integrativa), anche riguardo ai costi del personale.

Lo stesso dott. Impellizzeri ha avuto modo di ribadire che i dati presi in considerazione, prudenzialmente, non tengono conto "né di eventuali risparmi che si potranno realizzare a seguito di un fisiologico turnover, atteso il minor costo del personale neoassunto rispetto a quello del personale più anziano, né dei risparmi derivanti dagli ultimi interventi legislativi che hanno tagliato del 30%, fino al 2029, gli oneri contributivi a carico dell'azienda e potranno così comportare, risparmi quantificabili in quasi €. 200.000 annui" (Cfr. pag. 26 della Relazione integrativa).

In ordine poi alla "rielaborazione" degli indici di bilancio, l'Agenzia non ha offerto plausibili argomentazioni idonee a superare le osservazioni mosse dalla società già in fase di omologa, nelle note difensive dell'1.3.2022, laddove si è sostenuto che il calcolo del ROE e del ROI effettuato dall'agenzia non tiene conto delle sopravvenienze generate dalla rettifica dei debiti tributari, osservandosi come "in altre parole se l'accordo venisse omologato ed il debito tributario venisse stralciato per 9.300 mil (pari alla differenza tra 10.800 mil ed 1,5 mil proposti in accordo) il patrimonio netto sarebbe di gran lunga superiore e ,conseguentemente, sia il Roe che il Rolo esprimerebbero valori positivi" ed aggiungendosi rispetto al ROI, che già nel 2021 ha subito un incremento rispetto agli anni precedenti, che "l'attestatore ha illustrato che avrebbe potuto essere notevolmente più alto se la società non avesse sopportato maggiori costi per servizi di carattere straordinario e ciò a dimostrazione di una ritrovata efficienza nella generazione di profitti" (cfr. pag. 3 dell'istanza n. 16 dep. 01.03.2022).

b. <u>Insussistenza dei presupposti per l'omologazione sotto i profili sopra enucleati.</u>

Netto è il giudizio espresso dall'attestatore circa la veridicità dei dati aziendali, avendo egli riscontrato una rappresentazione veritiera e corretta della situazione



patrimoniale, economica e finanziaria, come previsto dal Codice Civile in materia di bilancio.

In via preliminare l'Attestatore ha provveduto a verificare la correttezza delle principali poste contabili, in primo luogo l'ammontare dei debiti e la loro onorabilità, ed ha quindi predisposto le chieste relazioni, a seguito dell'esito positivo della verifica svolta con l'ausilio di professionista del settore "advisor".

Egli ha quindi espresso una valutazione di "ragionevole certezza" dei dati posti a base della relazione, che sta ad indicare un livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore ripone nell'attendibilità del bilancio, il che è adeguato indice di garanzia ai fini qui in esame.

Circa le singole criticità evidenziate dall'ADE nell'atto introduttivo del giudizio di reclamo, va osservato quanto appresso.

In ordine alla mancata annotazione degli ammortamenti per l'annualità 2021, l'ADE, a fronte della difesa tecnica della società Sicilservice s.r.l. elaborata sin dalle citate note difensive dell'1.03.2022 (secondo cui: "a pag.13 del piano, nella nota a margine, era stato specificato che non si era tenuto conto di valori derivanti dalla scritture di assestamento chiusura e rettifica che richiedono un'elaborazione nei mesi successivi alla chiusura di esercizio. Tale nota faceva riferimento proprio alle quote di ammortamento che non sono state rilevate solo perchè tale operazione viene fatta prima della chiusura del bilancio di esercizio e richiede un'attività di verifica che era incompatibile con i termini ristretti concessi dal Tribunale. Peraltro l'Agenzia è perfettamente a conoscenza del fatto che le informazioni necessarie a rilevare le quote di ammortamento sono contenute nel registro dei beni ammortizzabili che può essere aggiornato, per espressa previsione normativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. A riprova di quanto sostenuto basta leggere lo stato patrimoniale previsionale il quale, correttamente, riporta le quote di ammortamento negli anni successivi che la società rileverà sui beni materiali") nulla ha controdedotto, sicchè la reiterazione in questa sede della medesima argomentazione, già superata dall'omologazione del Tribunale, finisce con il riproporre l'identica questione senza alcun vaglio critico idoneo a stimolare un intervento sul punto della Corte di Appello che, comunque, non manca di sottolineare la mancata esplicazione della rilevanza in termini economici e di fattibilità del piano dell'omissione censurata.

Anche circa l'eccepito contrasto della proposta di accordo con le disposizioni di cui all'art. 182 bis L.F. con riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dalla norma stessa in cui si sostanzia il secondo argomento a sostegno del motivo di reclamo, appare infondato.

Circa il soddisfacimento dei creditori estranei all'Accordo, il professionista attestatore, in esito al lavoro svolto, dopo attenta disamina dei dati aziendali e di tutti i debiti estranei all'accordo, sia già scaduti alla data del 31.12.2021 sia ancora



non maturati, ha affermato che "il Piano appare idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge di centoventi giorni dalla data di omologa o di scadenza, a condizione che venga accolta, nei termini indicati nel Piano, la proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F." (cfr. pag. 35 della relazione integrativa)

Il professionista attestatore ha espresso un giudizio positivo anche sulla fattibilità della previsione di pagamento dei debiti non ancora scaduti e non inseriti in proposta pari ad €. 2.274.000,00 circa, considerato che "in parte trattasi di debiti riscadenzati con piani di rateazione lunghi (ad es. debiti nei confronti dell'Inps le cui rateazioni risultano regolari) e che prevedono esborsi mensili assolutamente sopportabili in ragione dei flussi di cassa previsti nel piano, mentre per quanto concerne il TFR che rappresenta la voce di importo più elevato si ipotizzano risoluzione di rapporto di lavoro costanti negli anni i quali trovano assoluta copertura finanziaria con i flussi di cassa previsti" (cfr. pag. 30 della relazione integrativa).

Contrariamente all'assunto dell'ADE, inoltre, anche il livello di marginalità previsto dal piano è stato oggetto di valutazione da parte del Professionista Attestatore che ha espresso una valutazione di plausibilità potendosi ritenere che esso "consentira" di generare flussi di cassa idonei a poter rimborsare il debito fiscale e previdenziale e, al contempo, incrementare il patrimonio netto" (cfr. pag. 28 della relazione integrativa), per cui il piano appare rispondere a criteri di ragionevolezza anche sotto tale profilo.

Né l'asserita scarsa solvibilità dimostrata dalla società in passato si appalesa argomento idoneo a superare gli indici favorevoli alla fattibilità del piano.

La circostanza che la società nel passato abbia avuto difficoltà nell'onorare gli esosi impegni debitori, avuto riguardo alle cause della crisi ed al contesto socio-economico in cui essa si è manifestata ed ai successivi sviluppi e prospettive di ripresa, ben messi in risalto dall'Attestatore, non esclude la sua attuale solvibilità in adempimento di un piano di rientro valutato come fattibile in ragione di quanto ampiamente esposto nel decreto di omologazione.

A riprova dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il piano omologato, la Sicilservice ha, peraltro prodotto in atti, nel corso del giudizio di reclamo, n. 10 ricevute dei modelli F35, attestanti i pagamenti con scadenza dal 02.06.2022 al 02.03.2023.

In merito, infine, alla "mancanza assoluta di valide garanzie offerte dalla società circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo", va osservato come le perplessità dell'ADE, prive di riscontro, circa la validità della polizza fideiussoria concessa dalla società con sede in Roma (n. emessa in data 04.05.2021) per la somma di € 1.200.000,00, con scadenza al

emessa in data 04.05.2021) per la somma di € 1.200.000,00, con scadenza al 04.05.2026, già prodotta a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nell'accordo di ristrutturazione, non valgano minimamente ad inficiare la



fattibilità del piano, specie ove si consideri che nessuna norma prevede l'obbligo di prestazione di garanzie per il pagamento degli obblighi assunti con la proposta.

Da quanto sopra esposto, muovendo da un'ottica conservativa e non demolitoria che il giudice deve avere di mira, conformemente a quanto ormai il legislatore prevede nella materia *latu sensu* fallimentare, deve ritenersi che l'accordo omologato appare dotato di quei crismi di plausibilità e ragionevolezza che inducono a ritenere che la società reclamata, in sede di attuazione, opererà in modo da rispettare il Piano quinquennale che accompagna l'accordo stesso superando la crisi che sta alla base della procedura messa in moto.

Del resto, la valutazione operata dal Tribunale (che, comunque, non merita le censure mosse dalla difesa essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato ed ispirato ad analoghe esigenze di base), ha fugato ogni dubbio che il giudicante deve porsi quando si controverte di una azienda di grosse proporzioni, di debiti consistenti e di sottostanti interessi di rilievo non solo privato ma anche generali.

Va, infine, ribadito che come già osservato dal Tribunale, la valutazione rimessa al giudice agli effetti dell'art. 182 bis, co. 4, L.F. inerisce la "convenienza dell'accordo soltanto nei limiti dell'alternativa liquidatoria — nella specie, si ribadisce, non specificamente contestata dall'Ente —, sicché rimane ostativa all'omologa dell'accordo (a fronte del dissenso dell'amministrazione finanziaria) la sola promessa di pagamento in misura inferiore al presumibile ricavato della liquidazione dei beni aziendali, ciò rivelando l'intento del legislatore di salvaguardare il bene della continuità aziendale (e degli interessi attorno ad essa orbitanti) a fronte del riconoscimento di somme che, in ogni caso, non sarebbero conseguibili nell'ipotesi alternativa della vendita del complesso aziendale" (cfr. pag. 9 del decreto di omologa).

Tali conclusioni, che si riportano all'omologo parere espresso dal professionista attestatore che ha evidenziato in più passaggi della sua disamina la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa della vendita dei beni aziendali, che non hanno trovato qui specifica contestazione da parte dell'Ente reclamante (che non ha opposto una diversa visione comparativa), vanno condivise in questa sede siccome conformi a criteri di ragionevolezza e plausibilità rapportate al caso concreto.

Ne deriva il rigetto del proposto reclamo.

4. Spese del procedimento.

Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, reclamante, liquidandole in base alle tariffe vigenti al momento della decisione, secondo lo scaglione di riferimento con riguardo alle cause di valore indeterminabile- complessità media- (cfr. Cass. 16300/2020), parametri tra i minimi ed i medi (in ragione della concreta entità delle questioni oggetto di causa e dell'attività difensiva correlativamente profusa) in complessivi euro 4.800,00 (di cui



€. 1.600,00 fase di studio; €. 1.000,00 fase introduttiva; €. 2.200,00 fase decisorianon ravvisandosi prestazioni riconducibili concretamente alla fase istruttoria e/o di trattazione-), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Occorre dare atto che l'art. 22 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, ha modificato l'art. 12, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, espressamente includendo l'Agenzia delle Entrate- Riscossione tra i soggetti pubblici che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 158 T.U.S.G., pertanto, non va disposto a carico dell'ADE il pagamento del doppio contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, decidendo sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto emesso dal Tribunale Civile di Barcellona P.G. del 03.5.2022 n. R.G. 1/2021 con cui è stato omologato l'Accordo di Ristrutturazione proposto dalla SRL incoato con ricorso del , così provvede:

- Rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'ADE reclamante al pagamento in favore di s.r.l. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.800,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 24 luglio 2023

Il Consigliere relatore

Il Presidente

(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO)

(dr. Augusto SABATINI)

